

## EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE DI ADOZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Allo schema di decreto ministeriale di adozione delle Norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

“Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:

### I-bis

1. Le norme tecniche sono sottoposte alla fase sperimentale di applicazione stabilita dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, come integrato dall'art. 14 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge ....., n.....
2. Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche e comunque fino alla deliberazione delle Regioni di determinazione della classificazione sismica dei comuni, ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trova applicazione la classificazione sismica stabilita dal punto 3 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
3. L'art. 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione nei casi di costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1, purché le costruzioni siano ultimate entro i successivi 18 mesi.

### **Art. 1-ter**

1. Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1-bis comma 1, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Commissione consultiva per il monitoraggio della presente normativa. Alla Commissione partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.
2. Entro la scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche di cui all'art. 1 e agli adeguamenti che si rendessero necessari.”.